

Estratto ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti")

Si fa riferimento all'accordo quadro (l'"**Accordo Quadro**") sottoscritto in data 26 luglio 2019 tra TIM S.p.A. ("**TIM**"), Vodafone Europe B.V. ("**VOD EU**"), Vodafone Italia S.p.A. ("**VOD ITA**") e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ("**Inwit**" o la "**Società**"), cui poi ha aderito Vodafone Towers S.r.l. ("**Vodafone Towers**"), così come modificato in data 18 novembre 2019 e in data 24 febbraio 2020, che disciplina i termini e le condizioni di un'operazione, unitaria e inscindibile, finalizzata al consolidamento in Inwit della proprietà delle infrastrutture passive di rete di VOD ITA attraverso, *inter alia*, la fusione per incorporazione di Vodafone Towers in Inwit (la "**Fusione**"), l'adozione di un nuovo statuto di Inwit a decorrere dalla data di efficacia della Fusione (la "**Data di Efficacia**"), nonché la sottoscrizione di un patto parasociale tra TIM e VOD EU (il "**Patto**") e di taluni accordi commerciali tra Inwit e, rispettivamente, TIM e VOD ITA, che diverranno efficaci a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione (l'"**Operazione**"). L'Accordo Quadro contiene altresì talune pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b), TUF.

Ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto che in data 25 marzo 2020 è stato stipulato l'atto di Fusione di Vodafone Towers in Inwit. La Data di Efficacia della Fusione, atteso che l'atto di fusione è stato iscritto presso il competente Registro delle Imprese lo stesso 25 marzo 2020, sarà il 31 marzo 2020.

Sempre in data 25 marzo 2020, TIM e VOD EU hanno sottoscritto il Patto avente ad oggetto le azioni di Inwit detenute da TIM e VOD EU post-Fusione, contenente disposizioni rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5, lett. a), b) e d) del TUF, al quale sono altresì state apportate alcune modifiche rispetto a quanto comunicato al mercato contestualmente alla pubblicità dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 122 TUF. L'efficacia del Patto decorrerà dalla Data di Efficacia della Fusione.

Si rammenta che (i) le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro, funzionali all'esecuzione dell'Operazione, hanno ad oggetto tutte le n. 360.200.000 azioni della Società detenute da TIM alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, che rappresentano, prima della Data di Efficacia della Fusione, il 60,033% circa del capitale sociale di Inwit, mentre (ii) le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno ad oggetto tutte le n. 360.200.000 azioni della Società detenute da TIM alla Data di Efficacia della Fusione nonché tutte le n. 360.200.000 azioni della Società detenute da VOD EU alla Data di Efficacia della Fusione, che rappresentano complessivamente il 75% circa del capitale sociale di Inwit.

Per ulteriori informazioni in merito al Patto, si rinvia alle informazioni essenziali rese disponibili sul sito *internet* della Società <https://www.inwit.it/it/governance> nella sezione "Informativa Societaria", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *oneinfo* all'indirizzo www.1info.it.